

**ACCORDO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO ED URGENTE DI
STRUTTURE RICETTIVE IDONEE AD OSPITARE PERSONALE
SANITARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO CON L'AZIENDA USL.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Struttura B&B Casa Fornaciari, con sede in Viareggio (LU) Via Leonardo Da Vinci, 88 C.F. _____ di seguito denominata "Proprietario" nella persona del titolare Monica Fornaciari, domiciliato presso la stessa sede;

RICHIAMATI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato

in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020 che all'articolo 4 attribuisce alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con cui si dispone fra l'altro che le Aziende Unità Sanitarie Locali possono individuare strutture ricettive per il personale medico e sanitario in servizio attivo che necessita di isolamento rispetto ai propri familiari conviventi ed è quindi opportuno che individui una sistemazione diversa dal proprio domicilio;

- La lettera circolare dell'Assessore regionale al Diritto alla Salute, Welfare, Integrazione Socio Sanitaria e Sport, A00-GRT Prot. 114784 del 23 marzo 2020 che ha previsto di rendere disponibili gratuitamente strutture alberghiere per le categorie di personale sanitario ivi indicate;

- La successiva lettera circolare della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta Regionale della Toscana A00-GRT Prot. 123935 del 31 marzo 2020 che parimenti disciplina il medesimo argomento;

PREMESSO

- che le categorie di personale beneficiarie che possono alloggiare presso la struttura del proprietario sono le seguenti:

1. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che abbiano

necessità di reperire un alloggio a seguito dell'assunzione con procedura di urgenza disposta dall'Azienda USL, essendo il loro domicilio troppo distante dalla sede di assegnazione;

2. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che siano in servizio in un reparto ad alto rischio di infezione e, ancorché negativi al coronavirus, vogliano continuare a lavorarvi, trovando una sistemazione diversa dal proprio domicilio, per tutela dei familiari conviventi, con priorità per coloro che hanno all'interno del nucleo familiare persone ad elevato rischio in caso di contrazione del Covid-19.

CONSIDERATO

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, l'Azienda USL può comunque individuare strutture ricettive per il personale medico e sanitario anche diverse da quelle comprese nell'elenco fornito dalla Regione Toscana;
- che Il Proprietario dispone di una struttura ricettiva Bed & Breakfast denominata "B&B Casa Fornaciari di Monica Fornaciari" a Viareggio con n. 4 camere con bagno, di cui solo 3 disponibili, situata a Viareggio in via Leonardo Da Vinci, n. 88;
- che il sopralluogo in merito all'idoneità degli alloggi è stato effettuato durante il periodo di preavviso per ispezionare le camere e la struttura al fine

di verificare la corrispondenza a quanto richiesto, nonché per concordare le modalità operative dei servizi a carico della AUSL ed a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari, oltre alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;

- che l'ordinanza presidenziale sopra richiamata prevede che la struttura deve mettere a disposizione le camere con: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wi-fi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore e un asciugacapelli garantendo il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze (mentre non è applicabile il servizio di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 previsto per le strutture alberghiere e non per i B&B), stabilendo che possano accedere alla struttura solo i fornitori ed eventuale personale sanitario, impedendo l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL;
- che una parte dei servizi a carico della AUSL possono essere effettuate dalla AUSL stessa attraverso i propri fornitori oppure può essere, per funzionalità complessiva, assegnata al medesimo proprietario o gestore concedente dei locali;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate:

- disponibilità esclusiva di n. 3 camere; in ogni camera potrà essere alloggiato

un solo soggetto, ferma restando la possibilità, se compatibile, di inserimento contemporaneo di due soggetti.

Rimangono a carico della AUSL le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Società.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Il Proprietario si obbliga a garantire l'agibilità delle camere, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione delle stanze e di reperibilità telefonica 24/24 ore, nonché a permettere l'accesso a personale sanitario della AUSL impedendo invece l'accesso alla struttura da parte di soggetti non specificatamente autorizzati, consentendo il passaggio dei soli fornitori di prestazioni essenziali ed indifferibili. Il personale della AUSL alloggiato è libero di entrare e di uscire dalla struttura.

Il Proprietario si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria personale).

Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO - ISOLAMENTO

L'accesso dei dipendenti presso gli alloggi è disposto dalla Azienda USL a seguito di provvedimenti di individuazione dei sanitari aventi diritto.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nelle camere prenotate potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera il proprietario da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti;

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno.

Tale importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di pre avviso iniziale (un giorno della settimana che inizia lunedì 6 aprile 2020) per 30 giorni e termina il giorno in viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Il proprietario rende disponibili le seguenti ulteriori prestazioni:

- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani): compresa nel costo a giornata;
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata;
- servizio di cambio biancheria (lenzuola, set asciugamani; cambio lenzuola e federa settimanale; asciugamani ogni due/tre giorni): compreso nel costo a giornata considerata anche l'offerta di lavaggio e sanificazione gratuito proposto da lavanderie industriali per le strutture che si rendono disponibili ad accogliere personale sanitario e/o persone in quarantena (Lavanderia

Industriale ATEFI SrL di Navacchio, Cascina).

Alle suddette tariffe deve essere aggiunta l'IVA nella percentuale dovuta.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità sopra stabilite.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Proprietario, se esercente attività di impresa, emette una fattura mensile comprensiva di tutte le prestazioni previste dal presente accordo in relazione ai soggetti ospitati durante il periodo negli appartamenti concessi in uso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, il Proprietario esercente attività di impresa provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è 89C3RU.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento "COV 20".

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

Se il proprietario è un privato non esercente attività di impresa, emette note di addebito o ricevute valide ai fini fiscali indirizzate all'Azienda USL Toscana Nord Ovest indicando le coordinate complete IBAN su cui far accreditare il pagamento.

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della nota di addebito o ricevuta.

**ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA
DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Proprietario si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

Nel caso di esercente attività di impresa la liquidazione delle competenze avviene qualora il proprietario risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del proprietario devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione anche tramite compensazione con quanto dovuto al Proprietario per le prestazioni rese. Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non

preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Proprietario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. Il proprietario, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. Il Proprietario è altresì tenuto ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso il Proprietario si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per i dipendenti o convenzionati (personale sanitario) inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati resta la AUSL stessa.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il Proprietario dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa

a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale, cioè decorre dal primo giorno di inserimento dei dipendenti AUSL nella settimana che inizia da lunedì 6 aprile. La durata del contratto iniziale è di 30 giorni, eventualmente rinnovabile. La AUSL può comunque esercitare il diritto di recesso anticipato con un pre avviso di 7 giorni e comunque il rapporto termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente prorogati per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario, la AUSL potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla AUSL alla Società entro la scadenza pattuita. In caso di

manca comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni.

Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

L'avvenuta sanificazione finale (che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti) dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla Società e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico del Proprietario che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL PROPRIETARIO

[illegible]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 06/04/2020 13:40:28

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063